

Rivendicando il terzo la titolarità del bene, pertanto, spettava al giudice da ultimo indicato, in via esclusiva, la verifica circa l'insussistenza di forme di intestazione fittizia sul cespite stesso.

1.6. Il rapporto tra procedure concorsuali e misure di prevenzione patrimoniali non ablativo (art. 65 del Codice Antimafia)

La norma si occupa del rapporto tra le misure del controllo e dell'amministrazione giudiziaria da un lato e del fallimento dall'altro: il sistema si ispira alla prevalenza esclusiva della procedura fallimentare, con conseguente cessazione della misura di prevenzione⁷⁰.

Sul punto è interessante osservare come l'innanzi descritto effetto di prevalenza delle misure di prevenzione sul fallimento operi unicamente allorché vengano disposte misure patrimoniali connotate da un effetto ablativo (ossia, sequestro e confisca), ma non anche nell'evenienza in cui il tribunale faccia applicazione delle diverse misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario disciplinate, come si è visto, dall'art. 34.

In tale caso, anzi, la regola è diametralmente opposta e si registra la prevalenza degli effetti del fallimento nel senso che – qualora sia già stato dichiarato il fallimento sui beni nello stesso ricompresi – le citate misure non possono proprio essere disposte, mentre, qualora la dichiarazione di fallimento intervenga successivamente rispetto all'irrogazione delle ricordate misure, le stesse cessano (con provvedimento del tribunale) sui beni compresi nel fallimento.

Si è sottolineato che i citati strumenti di controllo giudiziario sono rivolti a scandagliare la posizione di società che si ritiene siano sottoposti al mero condizionamento del soggetto pericoloso, ma che non versino in una vera e propria *disponibilità* in capo a lui⁷¹.

Ma tale scelta – si è osservato – trascura il dato di fatto che proprio nella gestione fallimentare talora possono rivelarsi alcuni sintomi rilevanti di condizionamento e tentativi di infiltrazione; ne consegue che in questi casi il tribunale di prevenzione, non potendo intervenire con il sequestro in assenza dei presupposti di legge, dovrà attendere la conclusione della procedura concorsuale, la reviviscenza della procedura di amministrazione prevenzionale interrotta, e quindi denunciare gli eventuali abusi avvenuti in seno alla procedura fallimentare per studiare una strategia di recupero di quanto dissipato.

Ci si chiede, peraltro, se sia possibile – in assenza di un procedimento di verifica dei crediti condotto secondo le norme di prevenzione – non solo scoprire frodi in sede di insinuazione e liquidazione, ma anche revo-

⁷⁰ Si veda in tema CAIRO-FORTE, *Codice delle misure di prevenzione*, cit., 707 e ss.

⁷¹ BRIZZI-CAPECCHI-FICHERA, *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, cit., 338.

care tali atti, come normalmente sarebbe possibile durante la procedura di prevenzione ex art. 62 Codice Antimafia; detta disposizione non contempla testualmente gli atti di liquidazione, però secondo taluni⁷² li dovrebbe comprendere logicamente perché la revocazione dell'ammissione del credito, propedeutica alla sua realizzazione, dovrebbe travolgere anche le successive attività soddisfatorie.

Viene fatta salva la possibilità di applicare le richiamate misure soltanto sui cespiti che eventualmente residuino dopo la chiusura del fallimento, ma sempre che sugli stessi già fossero state ordinate le citate misure e purché il collegio ritenga persistenti le esigenze della prevenzione anche all'indomani della chiusura del fallimento.

Non è agevole individuare la ragione della citata scelta normativa.

È, tuttavia, certo che si ritenga – innanzi alle misure anzidette – necessaria la finalità di prevenzione a esse sottesa rispetto allo scopo che alimenta la procedura concorsuale: probabilmente il Legislatore, seguendo un meccanismo di puro bilanciamento di interessi, ha inteso optare per una pregnante ed esclusiva tutela dell'interesse, pure pubblicistico, sotteso alla regola di *par condicio creditorum* in ipotesi di decozione dell'impresa, rispetto alla finalità della misura antimafia, allorché non ricorra la condizione che l'impresa stessa sia nella disponibilità diretta o indiretta del potere deviante qualificato e, in definitiva, assuma condizione di terzietà rispetto a tale devianza criminale.

Pur a fronte (in certa misura) di un possibile condizionamento da parte del potere mafioso sull'attività aziendale nel suo vivere economico, si preferisce dunque incentrare la tutela garantendo le finalità sottese alla procedura liquidatoria fallimentare; si è, evidentemente, ritenuto che proprio la finalità liquidatoria, perseguita attraverso la procedura fallimentare, non pregiudichi i risultati della misura di prevenzione proprio perché non ci si trova al cospetto di realtà imprenditoriali contaminate e integralmente inquinate, in guisa da far postulare un requisito di intrinseca illiceità della *res*, la cui ricorrenza autorizzerebbe invece il sequestro e la confisca nella forma tradizionale.

Piuttosto si ritiene che, allorché il condizionamento economico dell'impresa sia per così dire *esterno* e la stessa struttura sia in condizione di terzietà rispetto all'interesse criminale organizzato, non è opportuno pregiudicare le posizioni dei creditori e i rapporti economici che hanno tratto scaturigine da contatti commerciali ordinari, recuperando la disciplina del concorso tra le misure allo statuto c.d. antimafia.

Trova, in tale ipotesi, applicazione la disciplina fallimentare cui è ascritta prevalenza: la cessazione della misura di prevenzione è automatica e non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, che deve dichiararla con ordinanza.

⁷² BRIZZI-CAPECCHI-FICHERA, *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, cit. 338.

Le esigenze di prevenzione antimafia sono comunque salvaguardate dalla previsione secondo cui – nell'ipotesi che alla chiusura del fallimento dovessero residuare beni – il tribunale è autorizzato a rinnovare la misura di prevenzione: sul punto, va osservato che non si tratta di un intervento di natura automatica, atteso che il decreto per l'applicazione della misura andrà qualificato come un titolo nuovo che può trovare applicazione sui beni medesimi solo ove persistano le esigenze di prevenzione che avevano già imposto l'intervento patrimoniale.

Sarà, dunque, doveroso un ulteriore scrutinio dei presupposti che autorizzano l'intervento patrimoniale.

In conclusione, se un'impostazione di tal genere può dirsi *prima facie* comprensibile e anche condivisibile al fine di non comprimere le posizioni giuridiche dei terzi creditori interessati a insinuarsi nel fallimento al di fuori delle ipotesi di intervento *stricto sensu* ablativo da parte dello Stato, non sfugge che la disposizione di cui all'art. 65 si riferisce a misure che, in linea teorica, potrebbero trasformarsi in sequestro (per il controllo giudiziario) e addirittura in confisca (nell'ipotesi di cui all'art. 34 comma sette) dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, alla scadenza del termine per l'amministrazione giudiziaria.

Tanto imporrebbe, per ragioni di coerenza di sistema, che in tal caso si debba fare applicazione non già dell'art. 65, bensì degli artt. 63 e 64, a seconda dell'intervento della misura ablativa in epoca precedente o successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento.

1.7. Profili *de iure condendo*

Numerose le modifiche agli artt. 63 e 64 apportate dal disegno di legge (c.d. Atto Camera 1139) approvato il 17 novembre scorso dalla Camera dei Deputati, dirette a eliminare le incongruenze rilevate dalla dottrina e in sede applicativa.

Si è però osservato in dottrina che le proposte colà elaborate andrebbero coordinate con quelle in corso di delibazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal Pres. Renato Rordorf, per tratteggiare la riforma delle procedure concorsuali.

Le modifiche all'art. 63 (dichiarazione di fallimento successiva al sequestro) prevedono, in particolare, una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti (comma quarto) anche dopo la revoca del sequestro (comma settimo).

È stata altresì inserita l'opportuna previsione per cui, ove siano stati

sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale (comma otto *bis*), presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. l.f., presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f. e predisporre un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), l.f. finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Non si modifica – pur se da taluni sarebbe stato ritenuto opportuno – la vigente disciplina che non consente al Tribunale di proporre la richiesta di fallimento.

Gli interventi sull'art. 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) tendono, invece, ad attribuire al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

Dunque, si è inteso eliminare la discrasia da più parti rilevata nella parte in cui la verifica è attualmente attribuita, nelle forme del d.lgs. n. 159/2011, al giudice delegato al fallimento.

1.8. Cenni sulla tutela dei terzi creditori

In conclusione, occorre dare conto – sia pur a grandi linee e rimandando alla sezione di questo lavoro dedicata specificamente al tema in analisi – delle novelle intervenute in tema di tutela dei terzi creditori di soggetti colpiti da misure di prevenzione patrimoniali in seguito sia all'approvazione del Codice in esame che della c.d. *Legge di Stabilità 2013*.

Com'è noto, infatti, gli artt. 52 e 58 del cd. Codice Antimafia hanno posto una disciplina di carattere generale in chiave fortemente innovativa – sia pure nel recepimento di alcune elaborazioni già fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità – per la tutela dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale⁷³.

In specie, l'art. 52 esordisce nel fissare le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se assistiti da diritti reali di garanzia, con l'obiettivo di garantire l'effettività della misura ablativa; si esclude così un controllo meramente formale dell'esistenza del diritto di credito, dovendo essere invece accertata l'estraneità del terzo rispetto all'attività delittuosa del proprio debitore, evitando in tal modo il rischio che il soggetto pericoloso possa avvalersi di prestanome che vantino fittiziamente diritti su beni oggetto di confisca.

⁷³ Sul tema, si rinvia a CAIRO-FORTE, *Codice delle misure di prevenzione*, cit., 712 e ss.

Per ottenere il riconoscimento del credito, l'istante deve dimostrare:

a) l'anteriorità del diritto rispetto al sequestro (risultante, nel caso in esame, dalla data di costituzione del diritto di garanzia secondo le disposizioni degli artt. 2808 e ss. cod. civ.);

b) la previa escussione del patrimonio restato del sottoposto e la sua insufficienza al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati (nel caso di specie, garanzia reale consistente in vincolo ipotecario);

c) la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Al fine di delineare l'onere in capo al terso, si precisa che nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Per gli istituti di credito, deve quindi valutarsi il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo n. 231/2007 e della legge n. 197/1991 (in materia di antiriciclaggio), ed è consentita la comunicazione alla Banca d'Italia – in applicazione dell'art. 9 del citato decreto del 2007 – del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede al fine di consentire opportune valutazioni da parte dell'istituto di vigilanza ai sensi della citata normativa antiriciclaggio. Sul tessuto normativo disegnato dai citati artt. 52 e 58, si è poi innestata la c.d. *Legge di stabilità* del 2013, la n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre e vigente dal primo gennaio 2013, che ha previsto una disciplina specifica per i creditori che vantino diritti reali di garanzia o abbiano intrapreso azioni esecutive sui beni oggetto di confisca di prevenzione nell'ambito di procedimenti non rientranti, *ratione temporis*, nella sfera di applicazione del decreto n. 159/2011.

In sostanza, i commi da 194 a 206 dell'art. 1 della citata legge per un verso affermano la non perseguibilità e la non proponibilità di azioni esecutive sui beni confiscati e, per altro verso, consentono il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione nei limiti e con le modalità di legge.

Alla stregua del comma 199, si stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge i titolari dei crediti devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del decreto 159/2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

Detto termine, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, de-

corre o dal momento dell'entrata in vigore della citata legge, ovvero – per i beni confiscati in epoca successiva – dal giorno in cui il provvedimento di confisca diventi definitivo⁷⁴.

Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52, lo ammette al pagamento dandone immediata comunicazione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Consegue da tale disamina che tra i creditori che – nell'ambito delle procedure di prevenzione rimaste estranee al Decreto 159/11 giusta la disciplina transitoria dettata dall'art 117 stesso decreto – possono, con le forme e i tempi dettati dagli artt.199 e 200 della citata legge 228/12, partecipare alla distribuzione della liquidazione dei cespiti ablati (art 201) nei limiti della soglia massima garantita dall'art 203 non risultano annoverati i chirografari che, prima del sequestro, non abbiano dato corso ad alcuna azione esecutiva, anche nelle forme del mero intervento in iniziativa mossa da altri creditori, sul patrimonio oggetto di sequestro e confisca.

Il tema, di grande impatto pratico, è stato affrontato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione – si è recentemente ribadito – ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa anteriore al sequestro, sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio⁷⁵.

Fa da contraltare a tale rigore ermeneutico l'affermazione, prospettata dalla Suprema Corte, che la parte privata – prima del deposito dell'istanza di riconoscimento della buona fede – abbia il potere/dovere di accedere alle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca (di cui può ottenere copia ai sensi dell'art. 166 comma primo c.p.p.) al fine di realizzare il necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal fascicolo stesso⁷⁶.

Com'è accennato, è dunque configurabile la buona fede del terzo creditore solo nel caso in cui risultino, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo:

a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa;

⁷⁴ Cass. Pen. Sez. I, n. 36626/2016 ha annullato, ad esempio, l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione del credito garantito da ipoteca, avanzata allorquando i beni risultavano sequestrati ma non ancora confiscati, trattandosi di istanza esaminata comunque in epoca successiva alla definitività del decreto ablativo, proposta in buona fede e in anticipo rispetto al termine di legge.

⁷⁵ Cass. pen., n. 7136/2015, n. 43969/2015, n. 10999/2015 e Cass.pen., n. 3364/16.

⁷⁶ Cass. Pen. n. 17015/2015.

b) l'inconsapevolezza credibile rispetto alle attività svolte dal soggetto pericoloso;

c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (sul tema, è a dirsi che, ad esempio, la Suprema Corte ha escluso la buona fede dell'istituto di credito che, trascurando negligenemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario)⁷⁷.

Anche secondo le Sezioni Unite civili⁷⁸ l'onere di fornire la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito incombe sul creditore richiedente; né è tenuto il giudice, ai sensi dell'art. 666 comma quinto codice di procedura penale, a provvedere di ufficio all'integrazione di prove necessarie per il sostegno della prospettazione di parte e afferenti al merito del contenuto della domanda del creditore⁷⁹.

Particolarmente rigoroso l'orientamento secondo il quale al cessionario che sia divenuto creditore in epoca successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro non è dato dimostrare la propria buona fede, nemmeno quando il controllo dei pubblici registri risulti indubbiamente difficoltoso a causa della cessione "in blocco" dei crediti garantiti⁸⁰.

Al fine di delineare l'onere in capo al terzo, si precisa che nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

I citati parametri di giudizio risultano, quindi, obbligatori ma non esclusivi, né tanto meno vincolanti per il giudice (nella sentenza n. 24713/2015 la Corte di cassazione le qualifica "linee guida"): in altre parole, il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto di essi, ma potrà anche considerare altri elementi e, se del caso, motivatamente disattenderli.

Può dirsi che, insomma, il legislatore abbia imposto un parziale protocollo logico al ragionamento probatorio dell'interprete.

Di recente la Suprema Corte si è pronunciata sulla pretesa incongruenza logico-giuridica di questa disciplina, affermando che essa appare conforme ai principi costituzionali e alla disciplina sovranazionale.

Perfettamente in linea con la strada definitivamente tracciata dal Codice Antimafia (e prima ancora dalle novelle che ne hanno preceduto l'introduzione negli anni sino al 2010, modificando l'impianto originario della legge 575/65), il dato normativo in disamina contempera infatti l'e-

⁷⁷ Cass., n. 50018/2015.

⁷⁸ Cass. civ., n. 10532/2013.

⁷⁹ Cass., n. 3364/16.

⁸⁰ In tal senso cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 28562/2015, n. 29548/2015 e n. 7694/2016.

signanza della collettività – di privare il soggetto pericoloso socialmente dei beni oggetto dell'azione preventiva – con le posizioni soggettive dei terzi che sul patrimonio oggetto di confisca vantano una pretesa (che solo apparentemente si mostra) confliggente con quella generale.

Ciò sancendo la definitiva prevalenza dell'interesse collettivo sotteso all'azione ablativa (tant'è che il bene confiscato viene acquisito al patrimonio dello Stato libero dalle formalità formalmente trascritte e iscritte in precedenza al sequestro: si veda l'art 197), ma senza travolgere, sacrificandole integralmente, tutte le ragioni di credito che si trovano con il bene oggetto di ablazione in immediata relazione (proprio per la presenza dei pesi e degli oneri considerati dal citato art 197).

Per quel che qui più conta, prosegue la Corte, gli altri creditori non hanno diritto a partecipare alla distribuzione del riparto ricavato dalla vendita coattiva del patrimonio confiscato senza che la scelta normativa adottata possa essere tacciata di irrazionalità nel differenziare tra le posizioni tutelate.

Al pari di qualsivoglia altra pretesa di credito sfornita di prelazioni reali, i titolari di tali posizioni soggettive subiscono – in definitiva – gli effetti dell'inerzia mostrata nell'agire per la soddisfazione del proprio diritto.

Una volta che si attribuisca all'intervento ablativo una forza così determinante da incidere, modificandole, anche sulle posizioni soggettive dotate di immediata correlazione con la *res* (tanto da portare recentemente le Sezioni Unite civili⁸¹ della Corte di Cassazione a dare nuova forza teorica alla tesi della natura originaria dell'acquisto), va da sé che l'affidamento del creditore – pur di buona fede – esclusivamente legato alla garanzia patrimoniale giustificata dall'art 2740 codice civile non possa che assumere un tono assolutamente e coerentemente recessivo, giustificato proprio dall'assenza di momenti di collegamento del bene confiscato con il credito asseritamente pretermesso, unica ragione di opponibilità, peraltro depotenziata nelle sue prerogative essenziali, al potere di confisca dello Stato.

Né il diritto dell'Unione Europea rassegna la presenza di spazi di tutela esplicitamente destinati a garantire i creditori – siano essi dotati di prelazione reale o meno – che vengano a contatto con l'azione preventiva, mancando peraltro allo stato una disciplina uniforme delle confische sganciate dalla condanna (la stessa proposta di Direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato, la 2012/0036, che non sembra peraltro neppure involgere il tema della confisca di prevenzione, contiene spunti interpretativi nuovi rispetto al tema in questione).

E del resto, a conferma di quanto sopra, neppure l'esperienza giurisprudenziale legata alla CEDU dà conto di situazioni conflittuali nelle quali è venuta in gioco la posizione dei terzi creditori, dotati o meno di ga-

⁸¹ Cfr., in motivazione, Cass., n. 10532/13.

ranzia reale: i precedenti conosciuti⁸² involgono sempre ed esclusivamente posizioni di terzi in conflitto con il potere statutale di confisca titolari di diritti dominicali, situazione palesemente diversa da quella qui oggetto di interesse.

Inoltre, va osservato che dalla disciplina innanzi tratteggiata restano fuori i crediti, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento, formalmente e sostanzialmente attratti alla disponibilità del proposto.

Tale vuoto, peraltro coerente rispetto al dato normativo preesistente all'introduzione del Codice Antimafia, non può tuttavia far ritenere che tali categorie di creditori restino inopinatamente escluse da ogni forma di tutela apprestata dall'ordinamento.

Effettivamente, a differenza dei creditori chirografari di buona fede coinvolti indirettamente in azioni ablative aventi a oggetto beni determinati, laddove la confisca sia caduta su patrimoni aziendali riferibili a enti societari (per aver integralmente coperto la confisca sia il capitale sociale che il sottostante patrimonio societario), il creditore chirografario della società non avrebbe la possibilità di soddisfarsi altrimenti, preclusagli la via – per quanto sopra evidenziato – della partecipazione alla distribuzione della liquidazione del patrimonio aziendale.

La normativa introdotta nel 2012, per le procedure di prevenzione anteriori al 13 ottobre 2011, si pone in linea con la disciplina dettata dal Codice Antimafia anche in punto di non perseguibilità e impossibilità di instaurare azioni esecutive; la norma, invece, tace e non disciplina il rapporto intercorrente con le iniziative concorsuali.

Non sembra, peraltro, dubitabile che l'impresa sottoposta ad ablazione sia fallibile, ciò prescindendo anche da quanto oggi inequivocabilmente sancito dalla novella del 2011.

Lo imponeva, sopra ogni altra cosa, l'idea della consentita (anzi favorita, nell'ottica quantomeno della migliore conservazione delle utilità confiscate) prosecuzione dell'attività aziendale che colora ormai da tempo tutti gli interventi legislativi in materia, ben prima della introduzione del Codice Antimafia, senza che potesse giustificarsi deroga alcuna alle ordinarie regole dello statuto dell'imprenditore commerciale.

Nulla esclude, dunque, che il creditore chirografario non soddisfatto di impresa sociale integralmente attinta dalla confisca non possa attivarsi e ottenere il fallimento della stessa.

Non vale sul punto affermare – ha chiarito la Suprema Corte – che la procedura concorsuale è comunque una procedura esecutiva, sicché l'iniziativa del creditore sarebbe impedita dal divieto di cui al comma primo dell'art 194 della citata legge 228/12.

⁸² Primo tra tutti, Corte di Strasburgo 20 gennaio 2009 nella causa Sud fondi/Italia.